

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2026, n. 183

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'introduzione della sigla di individuazione delle province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna. (26G00198)

(GU n.238 del 13-10-2026)

Vigente al: 28-10-2026

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare l'articolo 100;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, recante «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 2016, e, in particolare, l'articolo 24;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, recante «Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 15 aprile 2021, e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 19 luglio 2024, n. 9, concernente «Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 38 del 22 luglio 2024, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'appendice XI al titolo III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 89, concernente «Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017, n. 140, concernente «Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2»;

Visto il decreto del Presidente delle Regione autonoma della Sardegna 26 marzo 2025, n. 22, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 28 marzo 2025, il

quale stabilisce la piena operativita' della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna a far data dal 1° aprile 2025;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna 28 aprile 2025, n. 38, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 25 del 29 aprile 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia dell'Ogliastra a far data dal 1° maggio 2025;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 2025, n. 48, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 61 del 19 maggio 2025, il quale stabilisce la piena operativita' della provincia del Sulcis Iglesiente e della Provincia del Medio Campidano a far data dal 1° giugno 2025;

Considerato che, a seguito dell'individuazione della circoscrizione territoriale delle nuove province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e della Gallura Nord-Est Sardegna e della soppressione della provincia del Sud Sardegna, e' necessario modificare l'elenco delle sigle di individuazione delle provincie di cui al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che l'istituzione delle nuove province comporta la necessita' di determinare la relativa sigla di individuazione, sia al fine della fabbricazione del talloncino autoadesivo da applicare a corredo della targa di immatricolazione ai sensi dell'articolo 260, comma 3, del citato regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sia per la gestione, da parte delle provincie stesse, dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana  
il seguente regolamento:

#### Art. 1

Modifiche al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI al titolo III del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Frosinone FR», sono inserite le seguenti: «Gallura Nord-Est Sardegna OT»;

b) dopo le parole: «Matera MT», sono inserite le seguenti: «Medio Campidano VS»;

c) dopo le parole: «Nuoro NU», sono inserite le seguenti: «Ogliastra OG»;

d) le parole: «Sud Sardegna SU» sono sostituite dalle seguenti: «Sulcis Iglesiente SU».

#### Art. 2

##### Disposizioni transitorie

1. I veicoli gia' circolanti, dotati di targhe di immatricolazione con la sigla «Sud Sardegna SU» alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Le

disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai veicoli dotati di targhe di immatricolazione aventi le sigle delle province preesistenti alla data di entrata in vigore della legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente regolamento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Salvini, Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3352